

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TANUCCI NANNINI e NENCIONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 1972

Provvedimenti a favore degli ufficiali delle Forze armate discriminati con punizione

ONOREVOLI SENATORI. — Mentre innumerevoli provvedimenti di amnistia hanno, insieme ai reati comuni, annullate le sanzioni conseguenti alle leggi epurative, di maniera che tutti i dipendenti civili dello Stato sottoposti a sanzioni di carattere politico vennero a riacquistare di mano in mano i loro diritti contrattuali e vennero reintegrati nelle rispettive regolari situazioni di grado e di carriera, solo gli ufficiali e i sottufficiali delle Forze armate furono privati della possibilità di reinserirsi nelle carriere intraprese prima che gli avvenimenti del settembre 1943 producessero quella sequela di provvedimenti disciplinari che si sono dimostrati eccessivamente severi nei riguardi di una benemerita categoria di cittadini perseguiti senza sosta.

È noto che il Consiglio di Stato (sezione V n. 221 del 6 marzo 1954) stabilì che l'Amministrazione dello Stato non aveva la facoltà di rivalutare i giudizi formulati in sede epu-

rativa, nè poteva giungere a conclusioni diverse da quelle espresse dagli organi della epurazione.

A tale massima si adeguarono tutte le Amministrazioni dello Stato all'infuori di quella militare, la quale, valendosi di disposizioni disciplinari interne che sfuggono al controllo e al sindacato dei supremi tribunali amministrativi dello Stato, irrogò sanzioni disciplinari discriminative che non hanno alcun rimedio giurisdizionale, in quanto scaturite da una speciosa intoccabile discrezionalità. L'Amministrazione militare infatti, con la circolare 7000 R.P. del novembre 1945, dette l'avvio ad un giudizio amministrativo interno con la creazione di commissioni di discriminazione, le quali, in contrasto ai precedenti giudizi epurativi favorevoli, furono docili strumenti di eliminazione, tanto più entusiasticamente corrive, quanto più la loro azione si concludeva coi vuoti nell'Annuario cui si prestava il decreto

legislativo 14 maggio 1946, n. 384, che disponeva il collocamento nella riserva d'autorità degli ufficiali puniti o non in sede di discriminazione.

Le suddette commissioni, con procedura illegittima — in quanto, contrariamente alla corretta norma procedurale valida in ogni sede di giudizio, non formularono alcun addebito scritto e non dettero agli inquisiti nè la conoscenza degli addebiti ch'essi legittimamente ritenevano perenti in quanto non riconosciuti validi in sede epurativa, nè il tempo necessario alla presentazione eventuale di controdeduzioni —, elargarono a casaccio le loro inappellabili sanzioni, senza seguire alcuna norma nè alcuna misura; talchè, per i medesimi fatti, comminarono punizioni captate a casaccio nella vasta gamma contemplata dal regolamento di disciplina militare. L'azione punitiva escogitata dall'Amministrazione militare, violando la stessa consuetudine disciplinare, viola anche ogni altra norma di vita morale e politica, in quanto arriva all'assurdo che, comminata una punizione, tale sanzione non è fine a se stessa ma si rinnova continuamente proliferando altre e ben più gravi conseguenze dannose.

Infatti, la sanzione disciplinare per il « comportamento postarmistiziale » produsse in aggiunta i seguenti gravissimi danni:

a) il collocamento nella riserva d'autorità;

b) la riduzione degli assegni i quali rimasero bloccati nella misura vigente nell'anno 1947, sicchè — contrariamente a quanto falsamente affermato dalla legge circa un trattamento favorevole di sfollamento — gli interessati dovettero optare per il trattamento pensionistico in quanto più favorevole;

c) la riduzione delle pensioni per il congedamento in tronco dal servizio attivo;

d) la perdita dei benefici combattentistici relativi perfino alle campagne di guerra

anteriori al 1943 e, cosa più grave, il mancato riconoscimento di lesioni, ferite o invalidità riportate in guerra « ante armistizio »;

e) l'esclusione dagli avanzamenti di grado anche dopo il riconoscimento di specifica idoneità avvenuto ante settembre 1943.

Nessun beneficio è derivato dal condono disposto con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 giugno 1946, n. 10, in quanto non soltanto rimaneva integra la registrazione delle sanzioni discriminative, ma rimanevano del pari intatte le variazioni matricolari inserite negli stati di servizio, poste in particolare evidenza dal « depennamento in rosso », per le disposizioni impartite con circolare n. 1184 del 12 aprile 1945.

Del pari vano si manifesta ora il « condono » disposto con la legge 18 marzo 1968, n. 250, perchè il Ministero della difesa, dopo aver cercato di limitarne gli effetti a data posteriore al dicembre 1947 (ciò che avrebbe automaticamente escluso dal conclamato beneficio tutti i discriminati con punizione), nega lo « stralcio » delle variazioni matricolari sugli stati di servizio, la ripresa in esame per l'avanzamento degli aventi diritto e la concessione delle campagne di guerra dopo la cancellazione delle punizioni. E tutto questo in assoluto insanabile contrasto con quella che in materia è la costantissima giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Da quanto finora esposto, si dimostra la equità e l'urgenza di provvedere all'eliminazione di tante ragioni di ingiustizia che da troppo anni colpiscono ufficiali e sottufficiali i quali hanno sempre ben meritato dalla Nazione.

Data l'età raggiunta, essi non possono affatto aspirare ad una riammissione in servizio; quindi, i provvedimenti che si propongono non hanno alcun riflesso di carattere organico o amministrativo.

Si propone perciò l'approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le punizioni disciplinari già condonate col decreto legislativo presidenziale 24 giugno 1946, n. 10, e con la legge 18 marzo 1968, n. 250, sono revocate, stralciate dalle carte personali degli interessati, e le relative registrazioni distrutte. Dovranno del pari essere stralciate e distrutte, previa ricompilazione degli stati di servizio, le variazioni attualmente cancellate in rosso relative al servizio post-armistiziale.

Art. 2.

Gli ufficiali già sfollati d'autorità a seguito del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, o direttamente collocati in congedo assoluto, e dichiarati non prescelti o non idonei all'avanzamento, saranno ripresi in esame — ora per allora — a norma dell'articolo 117 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, senza le limitazioni di cui all'articolo 118. Le commissioni d'avanzamento dovranno esclusivamente tener conto dei precedenti tecnico-professionali degli interessati e delle loro benemerienze di guerra.

Art. 3.

La ripresa in esame avverrà previa domanda presentata dagli interessati, nel limite di un anno dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 4.

Analoghe norme saranno attuate — in quanto applicabili — ai sottufficiali collocati nella riserva d'autorità per motivi inerenti al comportamento post-armistiziale.

Art. 5.

Analogo trattamento, in quanto applicabile, dovrà essere fatto per gli ufficiali di complemento che si trovano nelle stesse condizioni di quelli in servizio permanente effettivo.